

Circolare informativa al servizio delle Imprese

Tavagnacco, 17 ottobre 2018

n. 10/2018



Restate in contatto con noi anche tramite Facebook:
Nella nostra pagina SIU - Servizi Imprese Udine
Link diretto <https://www.facebook.com/serviziimpreseudine>
Trovate tanti aggiornamenti sui nostri servizi e corsi,
informazioni utili e nuove idee per sviluppare la vostra attività e la vostra impresa.
Basta mettere Mi piace alla pagina e saremo connessi.

COMUNICAZIONE IMPORTANTE:

Si ricorda di verificare con cadenza settimanale la ricezione di comunicazioni sulla propria PEC aziendale

Dal 29 ottobre 2018 sospensione F24 con compensazioni a rischio

Come previsto dalla Finanziaria 2018 l'Agenzia delle Entrate **a decorrere dal 29 ottobre 2018** può sospendere, fino a 30 giorni, le compensazioni di imposte che presentano profili di rischio. In particolare:
a) se il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di presentazione del mod. F24, il pagamento è eseguito e le relative compensazioni / versamenti sono considerati effettuati alla data della loro effettuazione; b) diversamente, il mod. F24 non è eseguito e le compensazioni/versamenti si considerano non effettuati. Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha individuato i criteri/modalità di attuazione della nuova disposizione.

CRITERI SELETTIVI PER LA SOSPENSIONE DEL MOD. F24 –

Al fine di individuare le compensazioni "a rischio" l'Agenzia utilizza i seguenti criteri di selezione:

- 1) tipologia del debito pagato;
- 2) tipologia del credito compensato;
- 3) coerenza dei dati indicati nel mod. F24;
- 4) dati presenti nell'Anagrafe Tributaria/resi disponibili da altri Enti pubblici;
- 5) analoghe compensazioni effettuate in precedenza dal soggetto indicato nel mod. F24;
- 6) pagamento di debiti riferibili a cartelle esattoriali. Le compensazioni che presentano profili di rischio sulla base dei predetti criteri sono sospese dall'Agenzia delle Entrate.

I parametri di selezione, come evidenziato dall'Agenzia, saranno via via perfezionati allo scopo di limitare la selezione di operazioni legittime nonché di migliorare l'efficacia della procedura, finalizzata a consolidare lo strumento della compensazione, evitando abusi.

I predetti criteri selettivi saranno applicati, ove compatibili, anche ai mod. F24 contenenti compensazioni presentati tramite i servizi telematici messi a disposizione da banche/Poste.

PROCEDURA DI SOSPENSIONE -

L'Agenzia delle Entrate, con riferimento ai mod. F24 presentati telematicamente, comunica al contribuente se la delega di pagamento è stata sospesa, con apposita ricevuta contenente anche la data in cui termina il periodo di sospensione. Tale periodo di sospensione, come sopra accennato, *"non può essere maggiore di trenta giorni rispetto alla data di invio del modello F24. La sospensione riguarda l'intero contenuto della delega di pagamento"*. Durante il periodo di sospensione:

- 1) non viene addebitato l'eventuale saldo positivo del mod. F24 sul c/c indicato;
- 2) il contribuente può procedere all'annullamento del mod. F24 *"secondo le ordinarie procedure telematiche messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate"*. Nel caso in cui, a seguito ai controlli svolti, l'Agenzia riscontra che il credito non è stato correttamente utilizzato, comunica al contribuente lo scarto del mod.

F24 tramite una specifica ricevuta contenente anche la relativa motivazione. Si rammenta che, in caso di mancata comunicazione dello scarto del mod. F24 entro il periodo di sospensione, *“l’operazione si considera effettuata nella data indicata nel file telematico inviato”*. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche, il credito risulta correttamente utilizzato, in presenza di:

a) un mod. F24 “a saldo zero”, l’Agenzia comunica al soggetto che ha trasmesso il file telematico l’avvenuto perfezionamento della delega di pagamento;

b) un mod. F24 con saldo positivo, l’Agenzia invia la richiesta di addebito sul c/c indicato nel file telematico, informando il soggetto che ha trasmesso il file.

Va evidenziato che il contribuente può inviare all’Agenzia delle Entrate gli elementi informativi utili per la finalizzazione del mod. F24 sospeso:

- 1) durante il periodo di sospensione;
- 2) prima dell’intervento dello scarto / sblocco della delega di pagamento.

Decreto Dignità – Cosa cambia per il lavoro occasionale

Il Decreto Dignità è stato definitivamente convertito nella Legge n. 96/2018 e, con riferimento al lavoro occasionale, la conversione non ha apportato modifiche sostanziali al decreto. L’intento della norma è apparso chiaro fin dal principio, ossia procedere con una radicale rivisitazione dell’istituto normativo al fine di ridurre al minimo gli abusi.

Una parziale apertura è stata introdotta nei confronti delle **strutture ricettive che operano nel settore del turismo**, nonché del **settore alberghiero**, le quali possono ricorrere al lavoro occasionale qualora risultino di piccole dimensioni (**fino a otto lavoratori**) e si servano di prestazioni rese da studenti fino a 25 anni di età, disoccupati o destinatari di prestazioni di sostegno al reddito o, ancora, pensionati. La differenza rispetto agli altri settori sta nell’aumento del limite numerico che permette l’accesso a tale tipologia di prestazioni, che nella generalità dei casi è pari a 5 lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato. Tutta la nuova disciplina si incentra anche in un nuovo sistema di verifica da parte dell’INPS, posto che i prestatori dovranno **autocertificare** la propria

condizione all’interno di un’apposita **piattaforma telematica**, garantendo maggiori certezze all’utilizzatore, maggiore possibilità di controllo e, nel settore agricolo, visto l’obbligo dei prestatori di attestare la non iscrizione, nell’anno precedente, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, la non applicazione in capo al datore di lavoro di sanzioni in caso di autocertificazioni non veritiere.

Gli alberghi, gli enti locali e le imprese agricole potranno trasmettere all’INPS la data di inizio e il monte orario presunto con riferimento a un arco temporale massimo di dieci giorni (novità rispetto al testo del DL n. 87/2018 che parlava di tre giorni e per le sole imprese agricole). Ultima particolarità introdotta dalla Legge di conversione è quella relativa al **pagamento dei prestatori**. Infatti, su specifica richiesta degli stessi che dovrà intervenire al momento della registrazione, le spettanze potranno essere corrisposte, dopo 15 giorni dall’irrevocabilità della dichiarazione telematica della prestazione lavorativa, presso qualsiasi sportello postale.

Spesometro e dati fatture: lettere di compliance in arrivo da settembre 2018

Come si apprende dalla stampa specializzata a partire dal mese di settembre 2018 saranno inviate ai contribuenti lettere di compliance fondate sulle anomalie riscontrate nell’adempimento dello spesometro e dei dati fattura per gli anni d’imposta 2016/2017. A partire invece dal mese di novembre 2018 saranno inviati gli avvisi relativi ai soggetti che pur avendo ricevute più Certificazioni Uniche, non hanno presentato dichiarazioni dei redditi relativamente all’anno 2017. Sempre dal mese di novembre saranno

recapitate lettere destinate a coloro che, per il 2014, non hanno dichiarato redditi. Lo scopo delle lettere di compliance è quello di consentire al contribuente di regolarizzare le anomalie attraverso l’istituto del ravvedimento operoso. A tal fine, il contribuente potrà:

- 1) se ritiene fondata la segnalazione, compilare una dichiarazione integrativa, il cui prospetto precompilato è già presente nel suo Cassetto Fiscale;
- 2) fornire informazioni per giustificare l’anomalia.

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO SCADENZA DEL REGIME TRANSITORIO

Il prossimo 31/10/2018 scade il periodo transitorio previsto dalla Legge di conversione n. 96/2018 che ha introdotto modifiche al testo originario del Decreto Legge 87/2018.

Pertanto, dal 01/11/2018 entrano in vigore le seguenti disposizioni in materia di contratti a tempo determinato:

Per i contratti stipulati in data antecedente al 14/07/2018 si applicano le seguenti regole, ordinate a seconda del momento in cui viene stipulata la proroga o il rinnovo:

CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO A TERMINE				
<i>DATA STIPULA</i>	<i>DURATA MASSIMA</i>	<i>CAUSALI</i>	<i>NORMA APPLICABILE</i>	
Prima del 14/07/2018	36 mesi	No	D. Lgs. 81/2015	
Novità Dopo il 14/07/2018 (Nuovi contratti a termine)	24 mesi	Dopo i primi 12 mesi	DL 87/2018 convertito in Legge 96/2018	
DISCIPLINA RELATIVA AI CONTRATTI ORIGINARIAMENTE STIPULATI PRIMA DEL 14/07/2018				
<i>DATA STIPULA</i>	<i>PROROGA CONTRATTO</i>	<i>CAUSALI</i>	<i>RINNOVO CONTRATTO</i>	<i>CAUSALI</i>
Precedente il 14/07/2018	Massimo 5, durata massima 36 mesi	Acausale	Infiniti, durata massima 36 mesi	Acausali
Dal 14/07/2018 al 11/08/2018	Massimo 4, durata massima 24 mesi	Acausale nei primi 12 mesi, obbligo causale dopo	Infiniti, durata massima 24 mesi	Obbligo di indicazione delle causale
Dal 12/08/2018 al 31/10/2018	Massimo 5, durata massima 36 mesi	Acausale	Infiniti, durata massima 36 mesi	Acausali
Dopo il 31/10/2018	Massimo 4, durata massima 24 mesi	Acausale nei primi 12 mesi, obbligo causale dopo	Infiniti durata massima 24 mesi	Obbligo di indicazione delle causale

Si coglie l'occasione per porre l'attenzione sulla differenza tra il concetto di proroga e quello di rinnovo:

- Per proroga si intende il protrarsi nel tempo del medesimo contratto, attraverso il rinvio di un termine o di una scadenza;
- Per rinnovo si intende la chiusura di un contratto e la rinegoziazione di un nuovo contratto, tra gli stessi soggetti, fermo restando il mantenimento della stessa categoria legale e mansione.

Si rammenta la necessità di osservare il periodo di c.d. *stop & go* tra un contratto a termine ed il successivo (10 giorni di intervallo in caso di precedente contratto a termine di durata inferiore a 6 mesi, 20 giorni di intervallo in caso di precedente contratto a termine di durata superiore a 6 mesi).

La durata degli intervalli tra distinti contratti a termine possono variare anche in base al Contratto Collettivo applicato.

I nostri uffici rimangono a disposizione per ogni valutazione si rendesse necessaria.